SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

interessi; o vi adempie, e verificandosi così l'accettazione che nell'articolo 934, ultimo comma, del ripetuto Codice, è detta tacita ossia di fatto dell'eredità del defunto, contro il disposto nel preaccennato articolo 964, esso non potrà più avere la scelta della rinunzia o dell'accettazione beneficiata, senza poter fruire di tutto quel termine che il Codice stesso gli accorda. La qualità di erede una volta assunta non si può più smettere, perchè haeres semper haeres.

In riassunto il voler sanzionare l'articolo come si è proposto importerebbe flagrante violazione dei diversi articoli del Codice che ho finora enunciati.

Mi piace anche dimostrare con le altre leggi finanziarie imperanti, che il principio da me sostetuto è stato ampiamente e formalmente riconosciuto da esse. Ne ricorderò una soltanto che mi varrà per tutte, cioè quella del registro in ordine alle tasse di successione, del dì 14 luglio 1866, numero 3121. Coll'articolo 79 di essa è prescritto pure il termine di quattro mesi per la denunzia dell'aperta successione; ma poi nei due ultimi alinea dello stesso si dichiara formalmente che, per le eredità beneficiate, il termine per la denunzia non comincia se non dopo scaduto quello per fare l'inventario e deliberare, stabilito dal Codice.

Concorrono quindi il jus commune, la ragione e l'esempio delle altre leggi finanziarie a determinarci di cambiare la redazione finale dell'articolo in discussione, e che io sono di avviso di dover essere la seguente:

« Art. 14. Quando avvenga la morte del contribuente durante la decorrenza dei termini per la denunzia o per il ricorso, gli eredi avranno quei medesimi termini che gli articoli 955 e 961 del Codice, concedono loro per fare l'inventario e deliberare. »

Questa modificazione io chiedo nell'interesse nostro, del Governo e di tutti, perchè se invece il Parlamento sanzionasse l'articolo come è proposto, niuno ci potrebbe scagionare dall'addebito di avere con una semplice modificazione ad una legge di finanza tutta speciale, modificata e, quel che è più, restringendola, la estensione di diritti venienti dalla legge comune, il Codice. Non sono io certamente che vorrò assumere simil taccia, e dichiaro perciò di votarlo in conformità delle conclusioni preaccennate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Plebano, e prima lo rileggo...

PLEBANO. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano. PLEBANO. Siccome la Commissione ha formulato l'articolo in un senso che io posso accettare, ritiro il mio.

GRINALDI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Camera due sole cose. La Commissione non dimenticò, come diceva l'onorevole Plebano, i termini maggiori che le leggi sulla ricchezza mobile consentono ai contribuenti, come sarebbe il termine di sei mesi pel ricorso all'autorità giudiziaria. Non poteva dimenticarlo per una semplice ragione, perchè in questo progetto stesso, in un articolo già votato, abbiamo stabilito il termine di sei mesi. Sarebbe stata una crassa dimenticanza quella che vuolsi riferire ad un fatto stabilito in un articolo precedente. Ma in questo articolo che ora si discute, si è fissato il termine di quattro mesi pel seguente principio di diritto, che prevalse nell'animo della Commissione.

La Commissione ha detto: tutti i termini che sono accordati, come tutti i diritti e le obbligazioni del defunto, passano, per opera della legge, all'erede, e non c'è bisogno di venirlo a dichiarare.

La finanza e la Commissione sentirono il bisogno, nello scopo di favorire i contribuenti, di allungare per gli eredi quei termini che erano troppo brevi, non di diminuire quelli che erano già lunghi. Ma questi termini dovrebbero essere più allungati ancora, secondo quello che diceva l'onorevole Villani, il quale ha dato allo svolgimento della sua proposta un'estensione tale, che il beneficio si convertirebbe in un serissimo danno per le finanze. Io prego l'onorevole Villani e prego la Camera di seguirmi nel breve svolgimento di questa mia idea.

Non vi è dubbio che le leggi civili stabiliscono termini più lunghi per fare l'inventario e per accettare l'eredità con o senza il beneficio dell'inventario; anzi questi termini possono essere lunghissimi, perchè fino all'atto di messa in mora o di citazione dell'erede, questi, quando non sia nel possesso reale dell'eredità, può sempre, fino alla prescrizione, procedere all'inventario ed accettare l'eredità.

Ma le leggi civili concedono tutti questi termini per l'esperimento dei diritti civili, i quali nulla hanno che fare in questione d'imposta. Però nel testo delle medesime leggi si dispone, che l'erede, anche prima dell'accettazione, e senza pregiudicare il suo diritto, può fare gli atti conservatorii e di vigilanza nell'interesse dell'eredità.

Ora tra questi atti appunto è quello della denuncia e del ricorso. Dunque, per questi atti, non occorre prendere per norma ciò che dicono le leggi civili rispetto ai diritti privati, che sono regolati da